

## COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro potranno usufruire di una garanzia in caso di infortuni subiti dai dipendenti che sarà operativa anche per il così detto "rischio in itinere" riconosciuto dall'Inail. Nel dettaglio la CAS.SA.COLF garantisce il datore di lavoro per il caso di infortunio in cui il prestatore di lavoro o, nell'ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi avanzino nei confronti del datore di lavoro stesso pretese a titolo di responsabilità civile e si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro domestico iscritto alla CAS.SA.COLF, fino al limite di € 50.000,00 annui, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile e comunque secondo quanto previsto dal Regolamento di CAS.SA.COLF.

## MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA CAS.SA.COLF

I beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti, i datori di lavoro, e/o i loro aventi causa. Il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome dei contributi di Assistenza contrattuale. In particolare il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal 1° Luglio 2010 qualora, essendo stato assunto in data precedente, i contributi di assistenza contrattuale siano versati a suo nome in relazione al terzo trimestre 2010. Parimenti il datore di lavoro risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre in relazione al quale egli inizia il regolare versamento dei contributi di assistenza contrattuale; in particolare risulta iscritto dal 1° Luglio 2010 se ha regolarmente versato tali contributi in relazione al terzo trimestre 2010. L'iscrizione alla CAS.SA.COLF, sia del dipendente che del datore di lavoro, permane anche nei casi nei quali si verificano delle discontinuità nel versamento dei contributi di assistenza contrattuale. Perché sia i dipendenti che i datori di lavoro continuino ad essere beneficiari rispettivamente delle relative prestazioni è invece necessario che, successivamente alla prima iscrizione, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo.

## CONTRIBUZIONE

L'applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro Domestico comporta l'obbligo del versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura oraria complessiva di € 0,03 come stabilito dal CCNL, dei quali € 0,01 a carico del lavoratore. Il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro e regolarizza l'iscrizione dei dipendenti e dei datori di lavoro alla CAS.SA.COLF. La CAS.SA.COLF non risponde dei danni subiti dal lavoratore a seguito dell'omesso versamento dei contributi di assistenza contrattuale da parte del datore di lavoro e della conseguente perdita del diritto alle prestazioni.

## MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi di assistenza contrattuale vanno versati con periodicità trimestrale all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale è stata stipulata apposita convenzione per la riscossione; il versamento dei contributi di assistenza contrattuale deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi obbligatori ed avvalendosi delle stesse modalità. Per il versamento dei contributi di assistenza contrattuale deve essere indicato il codice F2 alla voce C.ORG..

## CASSA COLF, L'ASSISTENZA SANITARIA PER COLF E BADANTI



Se hai bisogno di salvaguardare i tuoi diritti oppure vuoi informazioni sul tuo contratto di lavoro o hai bisogno di notizie su CAS.SA.COLF, busta paga, ed ogni altra consulenza, puoi metterti in contatto con le sedi territoriali e regionali alle quali ti potrai rivolgere per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro.

[www.fisasc.it](http://www.fisasc.it)  
[www.cisl.it](http://www.cisl.it)

Stampa: Romana Editrice



PROGETTO TERZIARIO  
Pubblicità di informazione sulle PERSICAT COLF



Laboratorio Terziario  
Pubblicità di informazione sulle PERSICAT COLF

## CASSA COLF, L'ASSISTENZA SANITARIA PER COLF E BADANTI





## CASSA COLF, L'ASSISTENZA SANITARIA PER COLF E BADANTI

Dal 1° luglio 2010 è operativa la CAS.SA.COLF, la cassa di assistenza per la gestione dei trattamenti sanitari integrativi, in ottemperanza a quanto stabilito dal contratto nazionale del lavoro domestico, stipulato dalle organizzazioni sindacali Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil e dalle associazioni datoriali Fidaldo, Domina e Federcolf. I beneficiari sono tutti i dipendenti Colf e Badanti ed i datori di lavoro domestico e del servizio di assistenza agli anziani ed ai disabili o ai non autosufficienti. I datori di lavoro domestico dovranno essere in regola con i contributi di assistenza contrattuale versati trimestralmente alla CAS.SA.COLF tramite l'Inps.

## PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE PER I DIPENDENTI

Tra le prestazioni riconosciute dalla CAS.SA.COLF: l'indennità giornaliera in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, la convalescenza ed il parto, come di seguito specificato:

- a) In caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia, infortunio o parto, in istituti di cura pubblici o privati, il dipendente iscritto ha diritto alla corresponsione di un'indennità di € 20,00 per ciascun giorno di ricovero successivo al 2° giorno e per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno civile. Tale indennità non è corrisposta in caso di ricovero in forma di day-hospital;
- b) In caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia od infortunio o parto con intervento chirurgico, in istituti di cura pubblici o privati, di durata pari o superiore a 3 giorni, il dipendente ha diritto ad una indennità di € 20,00 per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico, dopo la dimissione dall'istituto di cura, qualora non sia stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa. Tale indennità viene corrisposta per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico con un massimo di 10 giorni per persona e per anno civile.

CAS.SA.COLF garantisce inoltre il rimborso integrale dei tickets sanitari nel limite di € 300,00 per persona e per anno civile, relativi alle prestazioni di alta specializzazione effettuate presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate.

## ELENCO PRESTAZIONI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE DEL SSN O DA ESSO ACCREDITATE

### Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici - "anche digitale")

Angiografia  
Artrografia  
Broncografia  
Cisternografia  
Cistografia  
Cistouretrografia  
Clisma opaco  
Colangiografia intravenosa  
Colangiografia percutanea (PTC)  
Colangiografia trans Kehr  
Colecistografia  
Dacriocistografia  
Defecografia  
Fistolografia  
Flebografia  
Fluorangiografia  
Galattografia  
Isterosalpingografia  
Linfografia  
Retinografia  
Rx esofago con mezzo di contrasto  
Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto  
Rx tenue e colon con mezzo di contrasto  
Scialografia  
Splenoportografia  
Urografia  
Vesciculodeferentografia  
Videoangiografia  
Wirsunggrafia

### Accertamenti

Anniocentesi  
Densitometria ossea computerizzata (MOC)  
Ecocardiografia  
Elettroencefalogramma  
Elettromiografia  
Mammografia o Mammografia Digitale  
PET  
Prelievo dei villi coriali  
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN)  
Scintigrafia  
Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale)

### Terapie

Chemioterapia  
Cobaltoterapia  
Dialisi  
Laserterapia a scopo fisioterapico  
Radioterapia